

(N. 1809)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1951 (V. Stampato N. 2055)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 AGOSTO 1951

Integrazioni degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Art. 2.

Alla copertura dell'onore derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con

una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 309.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.